



REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN
CONFORMITÀ
ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

Capo I - PRINCIPI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 - Principi normativi, finalità e ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale	Pag. 3
Art. 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione	Pag. 3
Art. 4 - Tipologie di sostegno finanziario	Pag. 4
Capo II - CONTRIBUTI A TERZI	Pag. 4
Art. 5 - Contributi ammissibili	Pag. 4
Art. 6 - Criteri generali di concessione	Pag. 5
Art. 7 - Limite del sostegno finanziario camerale	Pag. 5
Art. 8 - Spese ammissibili	Pag. 5
Art. 9 - Formulazione delle domande di contributo	Pag. 6
Art. 10 - Istruttoria delle domande di contributo	Pag. 7
Art. 11 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo	Pag. 7
Art. 12 - Modifica o revoca del contributo	Pag. 8
Art. 13 - Controlli	Pag. 8
Capo III - COLLABORAZIONI	Pag. 9
Art. 14 - Interventi in Collaborazione	Pag. 9
Capo IV – CONTRIBUTI A BANDO	Pag. 9
Art. 15 - Contributi previa emanazione di appositi Bandi	Pag. 9
Capo V - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 10
Art. 16 - Tutela della Privacy	Pag. 10
Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali	Pag. 10

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi normativi, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di garantire i principi di trasparenza e imparzialità, definisce i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio I.A.A. di Pavia (di seguito denominata Camera) deve attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, in coerenza con le funzioni camerali previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e le finalità di cui allo Statuto camerale.
2. La Camera indirizza il proprio sostegno finanziario a favore di iniziative di terzi coerenti con i contenuti della propria programmazione pluriennale ed annuale, con i propri fini istituzionali e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.
3. Il presente Regolamento non si applica a:
 - a) erogazioni destinate all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, all'Unione Regionale delle Camere della Lombardia e ad altre società ed organismi del sistema camerale nelle quali l'Ente camerale è presente per disposizioni statutarie e/o regolamentari;
 - b) erogazioni destinate alla propria Azienda Speciale funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e alla realizzazione delle attività cui le stesse sono deputate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. e del regolamento di contabilità ai sensi del D.P.R. n. 254/2005;
 - c) quote associative o di partecipazione nonché erogazioni, dovute per statuto o per regolamento, a consorzi, fondazioni, associazioni e società costituite o partecipate dalla Camera ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i..

Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale

1. In sede di approvazione del Preventivo economico, del Budget e dell'eventuale loro aggiornamento, la Camera stanziava l'importo destinato agli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento.
2. I suddetti interventi, che riguardano la concessione di contributi, dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative previste nel Piano Promozionale annuale, in cui sono individuate le azioni da perseguire in coerenza con gli "obiettivi strategici" della Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché le relative risorse, tenendo conto delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, nonché degli indirizzi della politica economica governativa, di quella regionale e del sistema camerale. Il Piano Promozionale è approvato con atto di Giunta, previa consultazione con gli Enti di rappresentanza di interessi generali.
3. Il sostegno finanziario è concesso nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria anche in materia di aiuti di Stato, antimafia, anticorruzione e antiriciclaggio.

Art. 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario camerale i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) enti pubblici, organismi pubblici o società a prevalente capitale pubblico per progetti di interesse diffuso per l'economia del territorio;
 - b) enti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale o loro società di servizi ed organismi non a scopo di lucro;
 - c) imprese e operatori economici per la partecipazione a specifici bandi di contributo.
2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari del sostegno della Camera:

- a) partiti o movimenti politici e organismi, fondazioni od altri enti a questi riconducibili;
- b) organi di stampa e mass media;
- c) soggetti che in occasione di precedenti richieste di contributo abbiano fornito dati non veritieri.

Art. 4 - Tipologie di sostegno finanziario

1. Il Regolamento si applica a:
 - a) erogazioni finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciute di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da enti pubblici e privati di cui al comma 1, lettere a) e b) del precedente art. 3 (**Contributi a terzi**);
 - b) erogazioni ad enti pubblici e privati ed organismi non a scopo di lucro di cui al comma 1, lettere a) e b) del precedente art. 3, disciplinate anche mediante accordi o protocolli d'intesa, finalizzate al sostegno finanziario di iniziative ideate nell'interesse generale del sistema delle imprese che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi e non diano vita a controprestazioni a vantaggio dei partecipanti (**Collaborazioni**), con esclusione delle forme di partenariato pubblico e privato di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e tutte le situazioni in cui la Camera e/o gli altri enti siano tenuti ad espletare procedure competitive;
 - c) interventi generalizzati, finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività e le attività delle imprese e degli operatori economici tramite contributi dedicati (**Contributi a Bando**).

Capo II - CONTRIBUTI A TERZI

Art. 5 - Contributi ammissibili

1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 4, lett. a) - Contributi a terzi – può essere concesso esclusivamente a iniziative, progetti e attività che presentino le seguenti condizioni:
 - a) siano caratterizzati da specificità o unicità che costituiscano fattori di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico locale e del territorio;
 - b) siano coerenti con le funzioni camerali di cui all'art. 2 della legge n. 580/93 e s.m.i. e all'art. 3 dello Statuto camerale;
 - c) siano coerenti con il programma del Piano Promozionale e gli obiettivi strategici dell'Ente camerale;
 - d) presentino un interesse comune per le imprese e/o il tessuto economico nel suo complesso;
 - e) siano rivolte ad una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione proponente.
2. Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività:
 - a) che esulano dalle finalità, dagli obiettivi di intervento e dai programmi dell'Ente o che abbiano scopi di tipo commerciale;
 - b) relative a sagre locali, patronali, nonché manifestazioni di mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza;
 - c) finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
 - d) già realizzate alla data di presentazione della domanda;
 - e) i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
 - f) di non rilevante entità, indicata in 10.000 euro;
 - g) presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;

- h) presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali, con la normativa antimafia e con la normativa sugli aiuti di Stato;
- i) presentate da soggetti, i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al comma 1 e per quanto previsto al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- j) i progetti e le iniziative per i quali sia stato chiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale, regionale o di altre PP.AA.) in base a normative o bandi che ne prevedano l'esclusività;
- k) i cui soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, al momento dell'erogazione, risultino essere fornitori di servizi alla Camera, anche a titolo gratuito.

Art. 6 - Criteri generali di concessione

1. Il sostegno finanziario della Camera a iniziative, progetti e attività, di cui all'art. 4, lett. a) è stabilito dalla Giunta che valuta tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei seguenti criteri generali:
 - a) rilevanza, incisività e continuità dell'impatto dell'iniziativa sul sistema delle imprese e dell'economia locale;
 - b) innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche di interesse dell'economia locale e/o di impatto economico e sociale;
 - c) intersectorialità e ampiezza della platea di interessi coinvolti;
 - d) qualità della progettazione e dei risultati attesi rendicontabili;
 - e) capacità di sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze;
 - f) capacità di favorire la promozione e l'immagine del territorio;
 - g) dimensione economica e temporale del progetto e risorse richieste alla Camera;
 - h) rotazione dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni.

Art. 7 - Limite del sostegno finanziario camerale

1. Le iniziative, i progetti e le attività verranno finanziate per un importo massimo che non potrà eccedere il 50% delle spese ammissibili. In ogni caso l'importo massimo non potrà eccedere il disavanzo tra le spese ed i proventi rendicontate/i.
2. La Camera potrà attivare forme di sostegno alternative al contributo economico, come ad esempio prestazioni di servizi, oppure una combinazione di entrambe le tipologie.
3. Non sono consentite liquidazioni parziali dei contributi assegnati e, pertanto, non sono ammesse anticipazioni e frazionamenti.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente il contributo non può essere concesso oltre la terza manifestazione consecutiva, salvo che la Giunta non ravvisi caratteri di eccezionalità e di rilevanza tali da giustificare un ulteriore intervento. In caso contrario il contributo camerale può essere nuovamente richiesto e concesso decorsi 3 anni.
5. Il sostegno camerale va indicato con la riproduzione - in adeguata evidenza - su tutti gli atti e materiali promozionali, sia cartacei che online, del logo della Camera unitamente alla dicitura "*Con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia*".

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente inerenti e strettamente imputabili all'iniziativa, al progetto o all'attività, sostenute nell'anno di riferimento dell'iniziativa secondo il principio della competenza economica, da comprovare con idonei documenti

- giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.
2. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale) o analoghi strumenti che garantiscano la piena tracciabilità.
 3. Sono ammesse in misura complessivamente non superiore al 15% del totale dei costi ammissibili:
 - a) le spese relative al personale direttamente impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, con indicazione del tempo dedicato, attraverso timesheet, e del costo orario per singola unità;
 - b) le spese di funzionamento direttamente imputabili all'iniziativa.
 4. Le spese si intendono al netto di IVA, qualora questa non costituisca un costo per il beneficiario, e non devono essere state sostenute anteriormente alla data del provvedimento di concessione del contributo.
 5. Sono, in ogni caso, escluse le spese per l'acquisto di beni durevoli e le spese di rappresentanza.

Art. 9 - Formulazione delle domande di contributo

1. I soggetti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che intendano ottenere contributi ai sensi dell'art. 4, lett. a), devono inoltrare domanda all'indirizzo PEC della Camera (pavia@pv.legalmail.camcom.it) di norma almeno 60 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, del progetto o dell'attività.
2. La domanda - sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale o con firma autografa (in tal caso deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità) deve contenere:
 - a) generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita Iva del richiedente;
 - b) il titolo dell'iniziativa, del progetto o dell'attività;
 - c) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa o progetto od attività e delle sue finalità, che metta in evidenza il numero delle imprese coinvolte e che ne traggono un concreto beneficio, i risultati attesi ed il vantaggio complessivamente conseguito e quant'altro ritenuto necessario per verificarne l'ammissibilità ai sensi del presente Regolamento;
 - d) il periodo e il luogo di svolgimento;
 - e) il piano finanziario dei proventi, comprese le risorse proprie del soggetto richiedente, e delle spese previste per l'iniziativa o progetto od attività, evidenziando i proventi ed i contributi richiesti ad altri Enti pubblici;
 - f) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
 - g) le modalità con cui si intende dare adeguata visibilità esterna al finanziamento della Camera;
 - h) la dichiarazione relativa all'applicabilità, o meno, della ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
 - i) l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità del beneficio;
 - j) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo;
 - k) la dichiarazione che l'iniziativa sarà aperta a tutte le imprese potenzialmente interessate e che saranno impiegati i mezzi più opportuni (specificando quali) per assicurare alle stesse una adeguata informazione;
 - l) la dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Art. 10 - Istruttoria delle domande di contributo

1. L'istruttoria della domanda di concessione del contributo si conclude entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa o dell'ultima regolarizzazione richiesta, con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta o con la comunicazione di inammissibilità da parte del Dirigente competente.
2. Il Dirigente dell'Area di competenza cui perviene la domanda di contributo (o il Responsabile del procedimento incaricato) provvede all'istruttoria rivolta a:
 - a) accertare la correttezza della domanda;
 - b) verificare l'ammissibilità dell'iniziativa e del beneficiario in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) acquisire eventuali ulteriori elementi a supporto della valutazione di merito da parte della Giunta camerale.
3. Qualora necessario per procedere all'istruttoria, il Dirigente competente (o il Responsabile del procedimento incaricato) provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e della documentazione integrativa dando un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente.
4. Completata l'istruttoria, il Dirigente competente (o il Responsabile del procedimento incaricato):
 - a) qualora ritenga la domanda ammissibile, inoltra la pratica corredata degli esiti dell'istruttoria al Segretario Generale, che la propone per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta;
 - b) qualora ritenga la domanda inammissibile, ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite PEC.
5. In caso di concessione o non concessione del contributo da parte della Giunta, il Dirigente competente (o il Responsabile del procedimento incaricato) ne dà comunicazione al soggetto interessato.

Art. 11 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo

1. Al termine dell'iniziativa, entro 60 giorni dalla conclusione della stessa, il beneficiario deve richiedere l'erogazione del contributo, presentando la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti con riferimento alle finalità dichiarate nella domanda;
 - b) elenco analitico dei proventi, comprensivi dei contributi ricevuti da altri enti pubblici;
 - c) elenco analitico delle spese sostenute al netto dell'IVA, se detraibile;
 - d) copia dei documenti di spesa e copia dei relativi documenti di pagamento, con relativo e/c da cui si evince l'addebito;
 - e) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali;
 - f) l'indicazione delle modalità e degli estremi per il versamento del contributo.
2. Non sono riconosciuti gli oneri figurativi, le spese non documentate né le spese con pagamenti non tracciati.
3. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Dirigente competente (o il Responsabile del procedimento incaricato) provvede a darne comunicazione scritta, tramite PEC, all'interessato, fissando un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente.
4. Il Dirigente competente (o il Responsabile del procedimento incaricato) si riserva di verificare e attestare la coerenza della rendicontazione rispetto ai criteri di ammissibilità dei contributi di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento; il contributo concesso sarà commisurato agli importi rendicontati applicando i criteri stabiliti agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

5. La liquidazione del contributo avviene entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dall'ultima integrazione.
6. La liquidazione è subordinata al controllo sulla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) e della posizione fiscale del beneficiario.

Art. 12 - Modifica o revoca del contributo

1. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione, oltre che per quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11, anche nei seguenti casi:
 - a) quando l'iniziativa è realizzata solo parzialmente e le spese rendicontate ammissibili sono inferiori ai costi preventivati;
 - b) quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa ammissibile e rendicontata.
2. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) venir meno di uno dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 5;
 - c) qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo non siano almeno pari al 50% rispetto al preventivo od alla percentuale diversa indicata dal singolo bando;
 - d) se, nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa, non è stata data la visibilità all'intervento economico camerale;
 - e) rinuncia da parte del beneficiario;
 - f) mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 11;
 - g) assenza di una risposta dell'interessato alla richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo;
 - h) presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13 - Controlli

1. Ai sensi della normativa vigente e del regolamento interno, il Dirigente competente per la liquidazione (o il Responsabile del procedimento incaricato) si riserva, anche dopo la chiusura dell'iniziativa ammessa a contributo e comunque non oltre due anni dalla chiusura medesima, di effettuare controlli anche a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari e sull'effettivo pagamento delle spese sostenute.
2. Al fine del corretto svolgimento dei controlli a campione, i beneficiari dei contributi dovranno consentire al personale camerale l'accesso a tutta la documentazione necessaria a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese.
3. Alla conclusione della verifica è redatto un verbale sintetico sottoscritto in duplice copia dal Dirigente (o dal Responsabile del procedimento incaricato) una delle quali è consegnata al soggetto beneficiario.
4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o qualora venga riscontrata discrepanza tra le spese effettivamente sostenute e quelle rendicontate, la Camera esperirà le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, fatta salva ogni ulteriore azione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

Capo III - COLLABORAZIONI

Art. 14 - Interventi in Collaborazione

1. La Camera concede ad enti pubblici e privati ed organismi non a scopo di lucro le erogazioni di cui all'art. 4, lett. b) - Collaborazioni - finalizzate al sostegno finanziario di iniziative che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti e gli organismi proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi, anche mediante la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite nel già citato articolo.
2. Mediante i suddetti interventi la Camera sostiene l'iniziativa o l'attività partecipando alla sua realizzazione attraverso apposite risorse finanziarie, umane o strumentali.
3. A tal fine la Camera può avvalersi della propria Azienda Speciale e delle società "in house" partecipate deputate alla realizzazione di servizi strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
4. Gli interventi in Collaborazione sono approvati con atto di Giunta, che deve contenere i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'iniziativa, finalità della collaborazione, ricadute sul sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari;
 - b) piano finanziario dell'iniziativa, prevedente spese, proventi e modalità della compartecipazione camerale;
 - c) termine di conclusione dell'iniziativa.
5. Al termine dell'iniziativa i soggetti partecipanti verificano congiuntamente i risultati raggiunti condividendo una relazione illustrativa delle attività svolte nonché delle modalità di utilizzo delle risorse erogate.
6. Rientrano tra gli interventi in Collaborazione anche gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti all'art. 15 della legge n. 241/90.

Capo IV - CONTRIBUTI A BANDO

Art. 15 - Contributi previa emanazione di appositi Bandi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, lett. c) - Contributi a Bando - eventualmente anche in convenzione con altri enti pubblici, a favore di una pluralità generalizzata di soggetti la Camera provvede attraverso l'emanazione di appositi bandi in cui vengono specificati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) ammontare complessivo delle risorse come indicato nel Piano Promozionale dell'anno di riferimento;
 - c) requisiti dei beneficiari;
 - d) limite di spesa ammissibile e misura minima e massima del contributo concedibile;
 - e) tipologia delle spese ammissibili e loro decorrenza e termine;
 - f) scadenza dei termini per la presentazione della domanda, modulistica e documentazione da presentare, criteri per l'esame delle domande;
 - g) indicazione delle cause di esclusione e cause di revoca del contributo concesso;
 - h) tempi di attuazione dell'iniziativa;
 - i) modalità e procedure per la concessione, rendicontazione e liquidazione del contributo;
 - j) indicazione del regime di aiuto applicabile alle agevolazioni, ai sensi della normativa comunitaria;
 - k) modalità per i controlli a campione.

2. Le linee di indirizzo per la definizione dei bandi di cui al comma 1 vengono approvate dalla Giunta camerale con proprio atto, in relazione a:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) ammontare complessivo delle risorse come indicato nel Piano Promozionale dell'anno di riferimento;
 - c) beneficiari;
 - d) limite di spesa ammissibile e misura minima e massima del contributo concedibile;
 - e) scadenza dei termini per la presentazione della domanda e periodo di ammissibilità delle spese al beneficio;
 - f) indicazione del regime di aiuto applicabile alle agevolazioni, ai sensi della normativa comunitaria.
3. Gli atti di gestione delle iniziative, compresa l'approvazione dei bandi di cui al comma 1, sono adottati con apposito provvedimento del Segretario Generale o del Dirigente competente per settore.
4. Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.
5. Il contributo camerale non potrà eccedere il 50% delle spese preventivate ed ammissibili, fatta salva diversa percentuale stabilita su bandi a livello nazionale o regionale, anche in caso di proventi di terzi, e comunque potrà arrivare fino al pareggio della differenza costi proventi dell'iniziativa.
6. La modifica o la revoca dei contributi è disciplinata dall'art. 12 per le parti applicabili.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Tutela della Privacy

1. La Camera adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 24.5.2007, viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
4. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.